

Sentenza n°

R.G. 30132/04

SENT. N° 1746/12  
REP. N° 1412/12

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE XIII CIVILE  
IL GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE

Avv. Daniela Giuiuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa da

██████████ e ██████████ - attori

col proc. dom avv. ██████████, Viale ██████████ n° ██████████ Milano per

delega a margine dell'atto di citazione

Contro

██████████ e ██████████ - convenuti

col dott. Proc. Avv. ██████████ Via ██████████, Milano per delega a

margine della comparsa di costituzione

**CONCLUSIONI:** come da fogli di seguito allegati.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Va in primis rilevato che il protrarsi della presente causa è in parte imputabile ai ripetuti tentativi non riusciti di giungere ad una transazione fra le parti in causa nonché al fatto che si sono succeduti tre giudici nella trattazione della causa.

Ciò premesso, il Sig. [REDACTED] e la Sig.a [REDACTED] hanno convenuto in giudizio i Sig.i [REDACTED] e [REDACTED], ritenendo che le opere dagli stessi intraprese nella loro esclusiva proprietà avessero provocato

- 1) una lesione al decoro e all'estetica dell'intero edificio a seguito della realizzazione di una finestra secondo misure non conformi a quelle della finestra confinante
- 2) un pregiudizio alla statica dell'edificio
- 3) crepe e cavillature al piano terreno e al primo piano dell'abitazione degli attori
- 4) rottura del vetro divisorio del balcone e il fissaggio dell'antenna dei convenuti sul muro degli attori

Il nominato ctu ha ampiamente ridimensionato le affermazioni attoree.

La nuova finestra è effettivamente più grande di quella dell'attore ma ciò per rispettare i rapporti aeroilluminati.

Tali rapporti, come risulta dalla relazione tecnica di asseverazione, devono garantire il rapporto aeroillumonante previsto dalla nuova normativa del comune di [REDACTED], il che comporta un'aumento delle dimensioni della finestra .

Le due finestre di cui è causa hanno comunque sempre avuto dimensioni diverse ma prima delle variazioni la più grande era quella dell'attore.

Comunque la finestra realizzata dai convenuti sulla facciata est oggetto della causa è conforme alle varianti di cui alla DIA luglio 2003 fatto salvo che non è munita di tapparella.

Ma ciò non è oggetto di contestazione.

Ciò premesso il ctu ha ritenuto che i lavori oggetto di causa non abbiano recato danni all'estetica dell'edificio in quanto la variazione della finestra, che si trova sul lato posteriore dell'edificio e in una proprietà esclusiva, non pregiudica la regolarità e le forme del fabbricato né comporta una diminuzione del valore dell'immobile.

Lo scrivente rigetta quindi la richiesta riduzione in pristino della facciata.

Sul preteso pregiudizio che i lavori effettuati avrebbero portato alla statica dell'edificio il ctu ne ha categoricamente negato l'esistenza.

Il giudice ritiene peraltro che le cavillature denunciate al piano terra e al primo piano, come constatato dal ctu, siano solo in parte correlabili con i lavori eseguiti e ritiene che la quantificazione di €. ██████████ per il ripristino, sia accoglibile.

La saldatura della zanca alla ringhiera ringhiera, l'eliminazione della macchiatura della soglietta, la sostituzione del vetro retinato del pannello di separazione del balcone lato ovest ascrivibili a parte convenuta vengono liquidate nei limiti indicati dal ctu e cioè € ██████████

Viene accolta la domanda di rimozione dell'antenna tv dei convenuti in quanto il ctu ha rilevato che la stessa è fissata al muro degli attori.

Lo scrivente ritiene peraltro di non dover sottovalutare la disponibilità offerta dai convenuti alla sistemazione dei pretesi danni.

Rilevato anche che la causa avrebbe potuto con un po' di buona volontà delle parti chiudersi già anni addietro, compensa le spese fra attori e convenuto.

**P.Q.M**

Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Onorario, definitivamente pronunciando

Accoglie

La domanda attorea limitatamente al danno descritto nei motivi della decisione che quantifica in €. XXXXXXXXXX

Accoglie la domanda attorea relativamente alla rimozione dell'antenna tv dei convenuti posta sul muro attoreo e alla rimessa in pristino dello stesso.

Compensa

Le spese di lite fra le parti per i motivi di cui sopra.

Rigetta ogni altra domanda.

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Milano 6/02/12

IL G.O.T.

Daniela Giuiuzza

TRIBUNALE DI MILANO  
PUBBLICATO OGGI  
13 FEB. 2012  
IL CANCELLIERE  
IL FUNZIONARIO SUDDIZIARIO  
Caterina DALLARA

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE & USO UFFICIALE  
MILANO, IL 15 FEB. 2012  
IL CANCELLIERE

